

Penale Sent. Sez. 6 Num. 38562 Anno 2018

Presidente: ROTUNDO VINCENZO

Relatore: COSTANTINI ANTONIO

Data Udiienza: 09/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ZAMPELLI VINCENZO, nato il 26/05/1970 a ACRI

avverso l'ordinanza del 25/01/2018 del Tribunale del riesame di Catanzaro

sentita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;

sentite le conclusioni del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto.

Udito l'avv. Pittelli Giancarlo e Le Pera Roberto che hanno concluso insistendo sull'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Vincenzo Zampelli ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che ha confermato quella emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale con cui era stata applicata la misura cautelare in carcere, ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza circa due episodi di concorso in turbata libertà degli incanti aggravata dalla partecipazione di cinque o più persone e dalla modalità mafiosa ex art. 110, 112, n. 1, 353 cod. pen. e art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, in ordine alle gare bandite dal comune di Colosimi nel maggio del 2015 (capo n. 53) e di Aprigliano sino all'agosto del 2012 (capo n. 54), finalizzate alla vendita di materiale legnoso derivante dal taglio di alberi di territorio boschivo di proprietà comunale.



1.1. Secondo la prima imputazione provvisoria (n. 53) Spadafora Pasquale e Comberiatì, per mezzo di un accordo collusivo che aveva visto partecipare alla gara ad evidenza pubblica, per conto del primo, la società la Quercia s.r.l., la cui titolarità è riconducibile a Zampelli ed a Tucci, anche per mezzo dell'aiuto del geometra comunale Maletta che informava Spadafora delle offerte pervenute, avevano turbato la libertà degli incanti, sia contattando gli altri partecipanti e richiedendo loro il relativo importo al fine di provvedere ad effettuare il giusto rilancio per l'aggiudicazione, sia tentando di dissuadere i partecipanti alla gara anche a mezzo di violenze e minacce che, per la valutazione del contesto ricostruito da numerosi collaboratori di giustizia, erano poste in essere al fine di agevolare l'associazione mafiosa appartenente alla "locale" di Cirò.

1.2. La seconda imputazione (capo 54), cronologicamente precedente, aveva visto la società "Il Tronco" s.r.l., riferibile al ricorrente ed a Tucci, aggiudicarsi l'appalto all'esito della procedura che, per tre volte andata deserta, aveva visto la società in questione - unica partecipante - aggiudicarsi la gara immediatamente dopo la cessazione dell'efficacia del provvedimento di interdizione emesso dalla regione per gravi irregolarità. Tanto, da quanto affermato nell'ordinanza genetica e dal Tribunale, sulla base della manipolazione dell'amministrazione comunale che, per realizzare tale fine, aveva assecondato gli interessi dei responsabili che vedevano tra i concorrenti anche Cofone Angelo, D'Ambrosio Adolfo e Santoro Vincenzo.

2. Vincenzo Zampello, per mezzo di due distinti atti presentati da entrambi i difensori, deduce i motivi di cui appresso.

2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 125, comma 3, 292 cod. proc. pen.

Il ricorrente reitera la censura di assenza dell'autonoma valutazione già dedotta in sede di riesame.

Con riferimento al capo 53) il G.i.p., dopo aver riportato la posizione cautelare attinente ad altri concorrenti, ha in poche battute sostenuto che vi fosse stato l'accordo collusivo dello Zampelli e del Tucci a cui era assegnato un contributo causale, senza altro aggiungere in merito. In ordine al capo 54), si evidenzia fosse stato provato che gli imputati avevano pilotato l'aggiudicazione della gara.

Da quanto sopra si desume come non sia stata effettuata alcuna valutazione pertinente al ricorrente, essendo la motivazione apodittica.

Il provvedimento impugnato ha avallato la valutazione di legittimità dell'ordinanza genetica che, per quanto detto, risultava priva di autonoma valutazione.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla produzione documentale allegata dalla difesa all'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame.

Nonostante copiosa allegazione documentale effettuata all'udienza con riferimento alla reale partecipazione della società "La Quercia" s.r.l. alla gara tenutasi presso il comune di Colosimi di cui all'imputazione 53), il Tribunale della cautela non ne ha valutato l'incidenza in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, specie quanto a differente lettura delle intercettazioni e della natura dei rapporti esistenti con Spadafora Pasquale.

Le allegazioni, infatti, contenenti copie di contratti e documenti fiscali, erano finalizzate a dimostrare l'insussistenza degli accordi collusivi.

Quanto al capo 54) inerente alla gara presso il comune di Aprigliano, la documentazione era idonea a dimostrare l'assenza di collusione o turbativa, tenuto conto che la società "Il Tronco" s.r.l. era una delle poche, insieme alla società di Frasso Renato, ad avere i requisiti di partecipazione, la cui carenza aveva determinato la esclusione, non ascrivibile all'allontanamento delle imprese di Serravalle Carmine e Combierati.

2.3. Violazione dell'art. 110 cod. pen., in quanto il Tribunale ha valutato le posizioni di Zampelli e del Tucci unitariamente, in quanto soci, senza provvedere a specificare il contributo da ognuno posto in essere.

2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 110, 353 cod. pen. e art. 273 cod. proc. pen. per insussistenza dei gravi indizi.

2.4.1. Con riferimento al capo 53), le accuse poste a carico di Zampetti deriverebbero dalla dichiarazioni di Sacchetta Pasquale, titolare di un società concorrente, che aveva affermato di essere stato minacciato da Spadafora che, dimostratosi al corrente dell'intenzione del Sacchetta di partecipare alla gara, a seguito di un incontro con questi concordato, lo aveva minacciato pesantemente intimandogli di non partecipare. Il tutto asseritamente confortato dagli esiti di intercettazioni dalle quali emergeva la complicità del geometra Maletta del comune.

Contrariamente a quanto si evince dalla lettura della motivazione il Sacchetta aveva partecipato ugualmente alla gara in questione, mentre il rialzo effettuato da parte della società di Zampelli del 41% rispetto alla base d'asta superiore di euro 20.000 a quella della società "Euromeridiana" di Sacchetti, non può qualificarsi quale condotta inquinante la gara. L'offerta presentata non poteva definirsi lesiva del bene giuridico protetto dal delitto di cui all'art. 353 cod. pen., essendone derivato un vantaggio per l'amministrazione.

In ogni caso, la responsabilità di Zampelli, atteso l'accordo collusivo intercorrente tra Spadafora e Combierati, è stato solo desunto dalle

conversazioni telefoniche captate che devono essere diversamente intese anche alla luce di pregressi rapporti commerciali ed economici tra Spadafora e "La Quercia" s.r.l.

"La Quercia" s.r.l. è società con differente specializzazione rispetto a quella di Spadafora, occupandosi la prima dell'abbattimento degli alberi in quanto attiva nel settore delle biomasse, provvedendo a vendere ad altra impresa che si occupa della cippatura, attraverso la triturazione del materiale e del suo conferimento, agli impianti di biomasse. L'interesse di Spadafora all'esito della gara deve essere, quindi, letto sotto questo aspetto, rilevato che i rapporti tra le due società erano legittimamente spiegabili con le pregresse relazioni commerciali basate sulla convenienza economica dei relativi contratti.

La documentazione allegata dimostrava come la partecipazione della "Quercia" s.r.l. fosse effettiva e non fittizia.

Che il Maletta tenesse informato Spadafora, inoltre, è solo una deduzione non fondata; anche se vera non era idonea a dimostrare il motivo per il quale fosse stata effettuata un'offerta con un rialzo del 41%, a fronte della possibilità di aggiudicarsi la gara a mezzo di offerta di poco superiore al 6%.

La regolare partecipazione di altre ditte alla gara era evenienza tale da dimostrare l'assenza di una collusione rilevante ex art. 353 cod. pen.

Non sussistono elementi da cui desumere la conoscenza del ricorrente delle pressioni esercitate da Spadafora Pasquale a Sacchetta.

2.4.2. L'ordinanza impugnata fa discendere la sussistenza dei gravi indizi in ordine al capo 54) di turbata libertà degli incanti da alcune conversazioni intercorrenti tra Zappelli, Cofone e D'Ambrosio e dalla circostanza che la gara fosse andata deserta per tre volte, intervenendo l'aggiudicazione al quarto tentativo con l'unica offerta da parte della società di Zappelli.

Le osservazioni che riproducono l'incontro tra Santoro ed esponenti di una cosca cosentina sono prive di rilevanza non potendosi ricavare le conversazioni intervenute tra i soggetti.

La circostanza che "La Tronco" s.r.l. si fosse aggiudicata la gara dopo tre tentativi andati deserti, non era idonea a dimostrare la collusione, essendo tanto ascrivibile allo scarso interesse per il lotto in questione e al fatto che, visto l'importo superiore ai 100.000 euro, era necessario il possesso dell'iscrizione regionale di tipo B che solo la società "Il Tronco" s.r.l. possedeva, tanto dimostrato, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, dalle dichiarazioni del Frasso. Tale circostanza dimostrava come le imprese di Serravalle Carmine e Combierati Luigino, non erano state allontanate, ma escluse dalla gara poiché non in possesso dei requisiti, non essendo idonea a supportare la gravità

indiziaria la circostanza addotta dal Tribunale circa la sospensiva che gravava sino al giugno del 2012 sulla società "Il Tronco".

2.5. Violazione di legge in ordine agli artt. 43, 59, 118 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203.

La circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. cit. è stata estesa a Zampelli sulla base della contiguità criminale di Spadafora alle consorterie criminali in quanto ritenuta di natura oggettiva, in contrasto con quanto stabilito da recenti arresti di questa Corte secondo cui, mentre la modalità del metodo mafioso, nei limiti di cui all'art. 59 cod. pen., si estende agli altri concorrenti a condizione che questi le conoscano o le abbiano ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa, quella connessa all'agevolazione dell'attività mafiosa deve essere assistita dal necessario dolo specifico.

Non essendo stata dimostrata a carico di Zampelli la conoscenza o l'ignoranza colposa di tali condotte minacciose dello Spadafora nei confronti di Sacchetta, l'aggravante non può essere estesa al ricorrente, anche per la eccentrica condotta posta in essere da parte dello Spadafora rispetto alla tipologia dei reati contestati.

La condotta di agevolazione della cosca cirotana da parte dello Spadafora non può essere estesa al ricorrente, atteso il possesso da parte della società di questi della certificazione antimafia, atto pubblico su cui aveva fatto incolpevole affidamento.

2.6. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e scelta della misura ex art. 274 e 275 cod. proc. pen.

Si osserva come il Tribunale abbia reso una motivazione apparente facendo uso di mere clausole di stile. La natura indiziaria delle accuse non consente di ritenere sussistente il pericolo di inquinamento e di fuga.

Quanto al pericolo di reiterazione, l'incensuratezza del ricorrente, l'avvenuto sequestro della società, esclude la concretezza del pericolo di commissione di altri reati, facendo ritenere non adeguata la custodia in carcere.

3. Con motivi nuovi presentati in data 7 maggio 2018, l'avv. Roberto Le Pera ha ribadito l'insussistenza della gravità indiziaria in ordine al capo 53) e 54), la insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. cit., vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari, nonché l'erroneo riferimento effettuato, quanto al capo 53), all'assenza di certificazione antimafia, circostanza non emersa nella ordinanza genetica ove si fa riferimento alla carenza di requisiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato

2. Deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso con il quale si deduce l'assenza di autonoma valutazione ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. da parte del G.i.p. di Catanzaro.

2.1. Il Tribunale della cautela ha inteso conformarsi ai principi di questa Corte secondo cui, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di una "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non vi sono schemi rigidi l'osservanza dei quali consente di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, essendo il giudice libero di adottare le formule più opportune a giustificare la decisione) (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507; nonché: Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350).

Deve poi osservarsi che la necessità per il giudice di effettuare una autonoma valutazione delle risultanze sottoposte al vaglio cautelare non può spingersi sino al punto di richiedere una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648), e tantomeno che il contenuto di quanto autonomamente apprezzato realizzi ex se la sufficiente motivazione del provvedimento, che deve essere sempre valutata, ai fini della verifica dei gravi indizi, nella sua complessità.

2.2. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, quindi, il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine all'eccezione formulata in quella sede facendo esplicito riferimento ai relativi passaggi della motivazione del G.i.p. Quelle indicate nell'ordinanza non sono, come sostenuto, meri rinvii a quanto enunciato nella richiesta dal P.M., ma autonome evenienze indicate dal giudice delle indagini preliminari, che ha dimostrato di aver autonomamente valutato il contenuto della richiesta provvedendo a recepirne parzialmente il contenuto. In tal senso il G.i.p. ha esplicitamente affermato di riprodurre la parte della richiesta del P.M., condividendone le conclusioni e valutando specificatamente le esigenze cautelari. Ciò è stato effettuato sia per il capo 53) che per il capo 54),



in ordine ai quali ha, per ognuno, dapprima valutato la sussistenza degli elementi a sostegno della gravità indiziaria dei delitti, per poi - seppure sinteticamente - dare atto di una ponderata valutazione degli elementi a carico di Zampelli.

3. Si rileva infondatezza della censura per mezzo della quale si deduce l'omessa valutazione della produzione documentale allegata.

3.1. Si premette che, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

3.2. Ciò posto deve rilevarsi come attraverso il motivo non si intende contestare l'omessa risposta del Tribunale, quanto il merito dell'intervenuta valutazione, operazione in questa sede non consentita.

3.3. Il Tribunale della cautela ha invece testualmente rimarcato che, quanto al capo 53) relativo all'appalto del comune di Colosimi (pag. 8), la documentazione in quella sede prodotta non fosse idonea a negare l'accusa a carico di Zampelli atteso che i contratti intercorrenti tra Spadafora e la società retta dal ricorrente non dimostravano cosa diversa da quanto contenuto nella contestazione - confermata dal contenuto delle captazioni e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia - in cui si faceva riferimento ai vantaggi conseguiti dall'azienda dei fratelli Spadafora che, o attraverso la diretta esecuzione dei lavori di taglio, o il successivo acquisto di cippato e materiale legnoso, mantenevano il monopolio del settore rigorosamente in capo alla cosca, che in tal modo lucrava i vantaggi connessi alla vincita dei bandi aggiudicati ad un prezzo inferiore al valore reale; vantaggi ampliati dallo sconfinamento dei limiti territoriali ricompresi nell'autorizzazione.

3.4. Anche con riferimento al capo 54) (bando relativo al comune di Aprigliano) il Tribunale (pag. 15) ha risposto alla specifica deduzione secondo cui l'azienda di Zampelli fosse l'unica, oltre a quella del Frasso, ad avere la specifica autorizzazione richiesta dal bando, atteso che proprio le dichiarazioni di questi avevano evidenziato la previa spartizione degli appalti, senza che alcun elemento in atti potesse far emergere tale esclusiva possidenza del titolo a partecipare, la

cui carenza non avrebbe, secondo le deduzioni difensive, compromesso e conseguentemente turbato l'asta in questione.

3.5. Motivazioni quelle sopra in sintesi esposte che, logiche e complete, smentiscono le censure di omessa motivazione sul punto e, piuttosto, fanno emergere la genericità del relativo motivo che non si confronta effettivamente con quanto affermato dal Tribunale, tentando di incrinarne la valenza per mezzo di un'operazione meramente dialettica incidente sulla complessiva valutazione delle emergenze indiziarie effettuate dal giudice della cautela.

4. Generico risulta il rilievo secondo cui il Tribunale avrebbe valutato indistintamente la posizione di Zampelli e Tucci, senza specificare il concreto ruolo dei due.

4.1. Tutte le condotte enunciate vedono Zampelli, in concorso con altri soggetti, pianificare prima e partecipare poi, con la sicurezza di vincere le gare (o perché unica era l'offerta o perché le altre erano note o le imprese erano state allontanate); il provvedimento cautelare fa sempre espresso riferimento alla figura di Zampelli e, in quanto la posizione di Tucci era stato riunito, in una sola occasione è stato effettuato un riferimento a questi ed al relativo asserito contributo.

4.2. Il Tribunale del riesame ha specificatamente attribuito al socio Zampelli ogni condotta posta in essere dalla società poiché in tali termini ricostruita sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni. Queste ultime, se in alcune ipotesi non hanno visto quale interlocutore il ricorrente, hanno comunque consentito al Tribunale di ricostruire un suo diretto intervento e conoscenza dell'organizzazione del bando per come programmato, sulla base delle precedenti captazioni che hanno interessato gli altri concorrenti, ciò effettuando con motivazione logica e completa che in questa sede non può essere sindacata al fine di sconfiggere la sussistenza in fatto degli elementi necessari ai fini della ritenuta gravità indiziarie.

4.3. Deve anche rilevarsi come tutte le asserite lacune in ordine al contributo fornito a titolo di concorso nel reato attengano alla sola ipotesi contestata al capo 54) che, paradossalmente, vedendo quale unico soggetto attivo in prima persona proprio il ricorrente, possono essere tacciate di assoluta genericità a cagione di una loro non individuata doglianza in capo a Zampelli, quanto, piuttosto, in capo al Tucci che, come anche evidenziato eccentricamente nel ricorso, viene in rilievo in una unica conversazione in occasione della quale Zampelli richiede all'interlocutore se all'incontro nel quale si discuterà della pianificazione della gara (in tal senso interpretata dal Tribunale), potrà partecipare il socio Tucci,

tanto a dimostrazione della assoluta disarticolazione del motivo rispetto a quanto motivatamente enunciato dal Tribunale della cautela.

5. Generiche e non ammesse risultano le censure inerenti la sussistenza dei gravi indizi quanto ai due episodi contestati al ricorrente.

Il ricorrente ripropone, da un canto le censure già dedotte in sede di riesame prospettando una generica quanto illogica mancanza o contraddittorietà di motivazione senza in realtà specificamente indicare il vizio del provvedimento impugnato, proponendo una ricostruzione della vicenda alternativa, operazione in questa sede non consentita.

Si rinvia, al riguardo, al principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. Contarini, Rv. 261400.

5.1. Al solo fine di evidenziarne l'infondatezza, quanto al capo 53) (bando del comune di Colosimi), si rileva che la censura è identica a quella posta in sede di riesame, con l'unica differenza che in questa sede si taccia apoditticamente di illogicità la motivazione fornita in quella sede.

Il Tribunale della cautela ha risposto con completezza e logicità alle relative deduzioni facendo presente come dalle intercettazioni telefoniche del 7 aprile 2015 tra Spadafora e Zampelli, da una parte, e quelle del 8 aprile 2015 tra Maletta e Notti Ettore, dall'altra, era emerso che dietro la formale partecipazione alla gara della società del ricorrente vi fosse Spadafora Pasquale.

Alla luce delle dirette interlocuzioni, anche con riferimento all'offerta economica da formulare, tra Spadafora e funzionari dell'amministrazione comunale (chiaro il riferimento all'eccessiva onerosità dell'offerta effettuata da parte dello Spadafora a fronte di formale partecipazione della società "La Quercia"), la partecipazione ad atti di collusione con la chiamata diretta ad un partecipe al quale richiedeva l'ammontare dell'offerta (contitolare della Saliano Legnami s.a.s.), immediatamente fornita, e dalla minaccia nei confronti di altro interessato (Sacchetta), rendeva eccentrico quanto dedotto dal ricorrente in ordine all'asserita assenza di minaccia nei confronti dell'imprenditore Sacchetta Pasquale della "Euomeridiana" s.r.l. da parte di Spadafora, sol perché questi

avesse deciso, non lasciandosi intimidire, di partecipare comunque alla gara formulando l'offerta all'ultimo momento utile prima della scadenza del bando.

La presenza di stretti rapporti anche economici tra il ricorrente e Spadafora non trovano altra giustificazione se non nel diretto interesse all'appalto di questi, circostanza ben conosciuta anche dal geometra Maletta, funzionario in servizio presso il comune di Colosimo, che aveva avvisato Spadafora della richiesta di informazioni ricevute, circostanza che spiega perché, a fronte dell'offerta presentata da parte del titolare della "Euromeridiana" s.r.l., Spadafora (e non Zampelli per quanto emergente dalle intercettazioni) abbia presentato un'offerta superiore vista la necessità di fronteggiare l'offerta del Sacchetta che, a differenza di altro imprenditore, non poteva essere compulsato per venire a conoscenza dell'entità dell'offerta.

Sono state in tal modo esplicitamente superate le deduzioni difensive secondo cui la gara era direttamente riferibile a "La Quercia" s.r.l., circostanza smentita dalle risultanze processuali valutate logicamente e con eshaustività; evenienza che affondava le sue ragioni nell'impossibilità di Spadafora Pasquale di partecipare direttamente al bando, irrilevante, quindi, quanto dedotto circa l'esistenza di regolare contratto di vendita del legname intercorso tra Spadafora e Zampelli.

Eguale irrilevante risulta quanto sostenuto nei motivi aggiunti in ordine all'erroneo riferimento all'assenza della certificazione antimafia, atteso che il dato cui comunque è stata assegnata preponderanza dal Tribunale della cautela è quello connesso all'impossibilità di partecipare al relativo bando, circostanza che nello stesso motivo esplicitamente si ammette (omessa autodichiarazione in ordine ai pregiudizi penali).

Elementi questi che lo stesso ricorrente reputa illogicamente non assumere alcuna valenza a fronte della sua significativa inferenza a sostegno del rapporto economico che si sostiene essere stato solo desunto dal Collegio. Detto rapporto, come affermato dal Tribunale, non smentisce l'accordo tra le sue società che non può certo spingersi sino al punto di prevedere la partecipazione ad un bando attraverso la compagine sociale appartenente a distinto soggetto giuridico, onde ovviare alle problematiche connesse all'impossibile partecipazione diretta.

La differente specializzazione che, secondo il ricorrente avrebbe caratterizzato le due società, quella di Zampelli e di Spadafora, non spiega per quale motivo l'interesse del secondo si sia spinto sino al punto di assumere un impegno diretto nell'impedire la partecipazione di altri concorrenti, di apprendere in anticipo l'ammontare dell'offerta di altro partecipante, di prelevare presso l'amministrazione comunale l'offerta ormai superata da altra appartenente ad altro concorrente intervenuta a pochi minuti dalla scadenza del bando, con

relativa soppressione della busta e conseguente sua sostituzione con altra nuova, sempre appartenente alla società La Quercia; condotta che, proprio per gli interessi economici e la necessaria spendita del nome da parte di Spadafora di altra compagine, ha consentito di ritenere sussistente in capo a Zampelli, che concorre con Pasquale Spadafora ed altri soggetti indicati in imputazione, nel delitto di cui all'art. 353 cod. pen.

La dedotta ignoranza di Zampelli delle pressioni poste in essere da Spadafora Pasquale e Comberiatì Luigino a carico di Sacchetta, costituisce evenienza ulteriore che trova la sua motivazione nella parte iniziale dell'ordinanza, che enuncia quanto oggetto di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, secondo cui quello del settore boschivo, le cui aste erano controllate da soggetti del sodalizio mafioso e che vedevano attivo proprio Spadafora Pasquale come soggetto diretto referente delle cosche della zona, costituiva settore remunerativo, sia perché il controllo delle società "autorizzate" alla partecipazione tramite un accordo tra le stesse a monte, impediva il rialzo dei prezzi, sia perché le società che si aggiudicavano la gara effettuavano sconfinamenti rispetto al lotto il cui taglio boschivo era stato autorizzato dal bando.

Il Tribunale ha fatto buon governo dei principi di questa Corte secondo cui, la turbativa illecita di cui all'art. 353 cod. pen. può essere realizzata anche nella procedura che precede l'indizione della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale (Sez. 6, n. 653 del 14/10/2016, dep. 2017, Venturini e altri, Rv. 269525), assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 18161 del 05/04/2012, P.G. in proc. Bevilacqua e altri, Rv. 252638).

Circostanza quest'ultima, che rende privo di pregio il rilievo del ricorrente secondo il quale l'amministrazione avrebbe conseguito un vantaggio dall'offerta superiore di euro 20.000 rispetto ad altra partecipante, sia perché l'interesse che la norma intende tutelare non corrisponde a quello propriamente economico, trovando i suoi corrispondenti principi nelle norme sul procedimento amministrativo e del legittimo operato della PA, conforme ai parametri di cui all'art. 97 Cost., di buon andamento ed imparzialità, sia perché il ricorrente non valuta quanto dal Tribunale premesso in ordine al danno subito dalle amministrazioni che, tramite la previa intesa tra tutti i concorrenti, con l'uso di minacce (implicite ed esplicite), era stato realizzato un sistema che ha potuto rendere convenienti i relativi bandi ai soli partecipanti, con complessiva compromissione del parametro economico che si assume non leso nel caso di specie, oltre che del profilo ambientale che si andava pesantemente ad incidere per mezzo dell'estensione dell'ambito territoriale coinvolto dal taglio boschivo.

5.2. L'osservanza di tali principi consente di fornire risposta alle deduzioni formulate con la stessa tecnica ed egualmente tendenti ad una difforme ricostruzione della vicenda quanto alla turbativa posta in essere presso il comune di Aprigliano (capo 54), ove il ricorrente sposta l'attenzione verso la procedura attraverso la quale sarebbe stato ritardato il bando che per tre volte era andato deserto, senza analizzare gli elementi che il Tribunale ha valutato quali precedenti alla stessa aggiudicazione e che hanno visto direttamente la società "Il Tronco" s.r.l., partecipata e cogestita da Zampelli, il cui previo accordo tra i soggetti appartenenti alla cosca e Zampelli era stato realizzato prima della sua indizione, aggiudicarsi la gara immediatamente dopo il decorso della sospensione dell'interdittiva che aveva gravato sulla società.

L'accordo è stato ricostruito dai giudici della cautela attraverso l'analisi delle intercettazioni e delle osservazioni operate dalla polizia giudiziaria che avevano visto il ricorrente già a giugno 2012 essere consapevole della successiva vincita della gara avvenuto il 12 luglio 2012, circostanza che rende chiaramente inconferente qualsivoglia motivo che, secondo l'alternativa ricostruzione in quella sede offerta, avrebbe causato la reiterazione della stessa andata deserta in tre occasioni, circostanza che ha consentito di decriptare, con valutazione in fatto in questa sede non sindacabile tenuto conto anche dei limiti di questa Corte in materia cautelare, la frase captata il 29 maggio 2012 a D'Ambrosio Adolfo, secondo cui l'amministrazione di Aprigliano era già stata "martellata", nonché ha permesso di assegnare rilevanza alla circostanza che i soggetti che unitamente a Zampelli avevano deciso delle sorti del bando fossero estranei al settore imprenditoriale boschivo ed intranei alla cosca, dando così vigore alle dichiarazioni del collaboratori, in tal modo riscontrate, che avevano effettuato propalazioni circa l'interesse dell'associazione nello specifico settore e delle particolari metodiche per annullare una libera partecipazione ai bandi indetti dalle amministrazioni interessate.

Anche in ordine ai requisiti asseritamente posseduti dalla sola azienda di Zampelli, il Tribunale ha ritenuto non provato quanto affermato, facendo riferimento alle stesse dichiarazioni dell'imprenditore boschivo Frasso che, pur possedendo analoghi requisiti, aveva espressamente esplicitato le modalità attraverso cui i bandi delle amministrazioni venivano di fatto gestiti dalla cosca, riferendo di minacce finalizzate alla rinuncia ad un bando del 2011, poste in essere proprio da Zampelli, sostenute nell'occasione da Santoro.

6. Infondato è il motivo attinente alla ritenuta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, sia quanto ad entrambe le declinazioni inerenti al

capo 53) (c.d. "agevolazione mafiosa" e "metodo mafioso"), sia in ordine alla sola c.d. agevolazione mafiosa di cui al capo 54).

6.1. In proposito deve richiamarsi l'ormai consolidato orientamento secondo cui la circostanza aggravante prevista dall'art.7 del D.L. cit., sotto il profilo del cd. metodo mafioso presenta carattere oggettivo, derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ed opera nei confronti di tutti i concorrenti (Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffre' e altri, Rv. 270602) con conseguente applicazione dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. secondo il quale le aggravanti si "valutano a carico dell'agente solo se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore dovuto a colpa".

In ordine all'aggravante del metodo mafioso il Tribunale ha esplicitamente enunciato gli elementi che hanno consentito il riferimento alle modalità che hanno pervaso l'intera vicenda di cui al capo 53), la cui condotta è risultata intrisa di valenza mafiosa. Il riferimento è all'intimidazione di Spadafora Pasquale ai danni di Sacchetti, ritenendo che l'intraneità allo specifico settore di Zampelli, oltre ai perduranti rapporti di frequentazione ed economici, fossero idonei a inferirne l'oggettiva estensione dell'aggravante.

6.2. Deve, invece, correggersi ex art. 619, comma 1. cod. proc. pen. quanto sostenuto in motivazione dal Tribunale in ordine alla ritenuta natura oggettiva dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. cit. con riferimento alla c.d. agevolazione mafiosa.

È principio ormai prevalente di questa Corte quello secondo cui la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. cit., ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio. Nel caso di concorso di persone nel reato, quindi, la circostanza è applicabile, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., solo ai concorrenti che abbiano agito in base a tale finalità (Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158).

Deve essere escluso che detta circostanza possa essere imputata ai concorrenti a titolo di colpa in quanto, riferendosi ai motivi a delinquere, la disciplina speciale prevista dall'art. 118 cod. pen. prevale su quella generale prevista dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n. 8891 del 19/12/2017, dep. 2018, Castiglione, Rv. 272335).

6.3. Il Collegio è consapevole di difforme ed ormai minoritario indirizzo, secondo cui l'aggravante in questione, sotto il profilo della finalità dell'agevolazione mafiosa, sia - come ormai pacifico in ordine all'utilizzo del metodo mafioso - a carattere oggettivo, ma deve ribadirsi come, a sostegno

della differente ricostruzione che si propugna, milita il dato testuale della norma che fa esplicito riferimento alla commissione del delitto posto in essere "al fine di agevolare l'attività" dell'art. 416 bis cod. pen., finalizzazione del reato che connota anche a livello lessicale "i motivi a delinquere e l'intensità del dolo" che a mente dell'art. 118 cod. pen. non consente l'imputazione soggettiva della aggravante al concorrente (eventuale o necessario) nel reato senza che questi sia a conoscenza dell'agevolazione mafiosa posta in essere per mezzo della realizzazione del delitto contestato.

6.4. Il Tribunale, pur avendo aderito a non condiviso orientamento secondo cui l'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa è caratterizzata in senso oggettivo, ha in concreto affermato esserci il necessario elemento soggettivo circa l'agevolazione del sodalizio mafioso, potendosi, quindi, ritenere ininfluenza l'errore di diritto in cui è incorso.

È stato osservato che l'indagato aveva diretta conoscenza dello scopo perseguito da Spadafora Vincenzo in quanto la finalizzazione dell'azione agevolativa dell'associazione di stampo mafioso, gli era necessariamente nota alla luce degli stretti contatti intercorsi tra i due, evenienza emergente dalle intercettazioni ed in virtù del contesto di riferimento.

Proprio il rinvio al contesto di riferimento non assume valenza sterile, dovendo propriamente essere collegato agli interessi della cosche mafiose nello specifico settore boschivo.

L'iniziale premessa dell'ordinanza, infatti, disvela, sia per mezzo delle propalazioni di numerosi collaboratori di giustizia, sia per mezzo delle captazioni, dell'esame di testimoni e parti offese, nonché grazie a verbali di osservazione che alle prime evidenze dei collaboranti costituiscono riscontro oggettivo, avvalorano la ricostruzione degli specifici interessi della cosca, i soggetti di riferimento territoriale, il ruolo di Santoro, quello di Spadafora ed i collegamenti con i singoli imprenditori del ramo.

È, infatti, emerso che la cosca aveva asservito i singoli soggetti imprenditoriali, sia in quanto direttamente appartenenti, sia in quanto collusi con gli interessi dell'associazione mafiosa a cui veniva corrisposta una quota in favore della c.d. bacinella, da intendersi quale cassa dell'associazione.

L'inserimento attivo in tale contesto, per come ricostruito, era noto a Zampelli, in quanto a conoscenza del meccanismo attraverso il quale venivano aggiudicati gli appalti, essendone diretto fruitore; determinante è stata ritenuta la vicinanza a Santoro Vincenzo che, non essendo un imprenditore boschivo, non consentiva di giustificare un suo interesse se non conformemente all'imputazione provvisoria. Emblematico poi il richiamo effettuato nell'ordinanza impugnata alle

dichiarazioni del Frasso e alle minacce da Zampelli ricevute nel 2011 per costringerlo a non partecipare ad un bando.

Seppur in distinta allocazione dell'ordinanza (a cui comunque è stato fatto esplicito rinvio), tali evenienze hanno motivatamente fatto ritenere esistente il necessario elemento soggettivo del dolo specifico, conformemente al principio di diritto che questa Corte condivide, nonostante l'esplicitata astratta adesione al principio di diritto ormai minoritario che depone per la natura oggettiva della aggravante di cui all'art. 7 d.l. cit. quanto ad agevolazione mafiosa.

6.5. Oltre a quanto sopra, in ordine all'imputazione provvisoria enunciata al capo 54), delitto che si colloca in data antecedente a quello del capo 53), il Tribunale, al fine di valorizzare gli elementi idonei a ritenere la conoscenza di Zampelli della finalità di agevolazione dei concorrenti, evidenzia come costoro fossero tutti soggetti estranei al settore imprenditoriale di riferimento e che D'Ambrosio Adolfo, fosse elemento di vertice del clan Lanzino, da tanto emergendo come il collegamento tra l'imprenditore ricorrente e soggetti estranei che nessun interesse legittimo potevano avere nell'ambito delle impresa boschiva, in uno alla caratura criminale dei personaggi, era idoneo ad evidenziarne la conoscenza della corrispondente finalizzazione dell'agire.

6.6. Da tanto, seppure con la precisazione sopra effettuate in ordine alla natura soggettiva della aggravante di che trattasi, discende la legittima attribuibilità delle aggravanti contestate al ricorrente nella duplice declinazione del c.d. "metodo mafioso" e della "agevolazione mafiosa" rispettivamente ex art. 59 cod. pen. e 118 cod. pen.

7. Con riferimento ai vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari e scelta della misura ex art. 274 e 275 cod. proc. pen. è dirimente la circostanza che, per i motivi sopra espressi quanto alla contestazione dell'aggravante dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, sussista una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo con allegazioni ad opera dell'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare; in difetto, l'onere motivazionale del giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi adeguatamente rispettato con il solo riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili per la attenuazione delle esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 269112). Non pertinente, quindi, risulta il riferimento del ricorrente alla giurisprudenza della Corte, che si condivide, secondo cui il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, non essendo più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti

l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie (tra gli altri Sez. 6, Sentenza n. 21350 del 11/05/2016, Rv. 266958). Tale indirizzo attiene a fatti di reato per i quali la legge processuale, a differenza di quanto oggetto della presente decisione, non prevede delle presunzioni, siano esse relative o assolute, circa la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione come per esempio statuito dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.

Nel caso che ci occupa il Tribunale del riesame ha fornito articolata e logica motivazione valorizzando lo stabile inserimento nell'ambito del settore boschivo, settore che, secondo la ricostruzione effettuata nell'ordinanza, si presenta inquinato dall'intervento delle cosche mafiose del territorio silano. Come anche ha fornito motivazione immune da vizi circa la mancata gradazione della misura della custodia cautelare in carcere per la quale, a mente dell'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., sussiste analoga presunzione relativa di adeguatezza della misura estrema della custodia cautelare in carcere (Sez. 2, Sentenza n. 3105 cit.).

8. Al rigetto del ricorso, infine, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione della presente sentenza a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 09/05/2018

Il Consigliere estensore

Antonio Costantini



Il Presidente

Vincenzo Rotundo

